

## **Cass., civ. sez. II, del 4 agosto 2016, n. 16315**

La vicenda ha avuto il seguente sviluppo cronologico, ed in dettaglio, il decesso della de cuius, FB, risale alla data del 16/11/2002, mentre la rinuncia all'eredità da parte dei resistenti è intervenuta con atto per notaio in data 13 febbraio 2003, essendo poi intervenuta l'accettazione beneficiata da parte dell'odierno ricorrente ( ed a seguito alla rinuncia all'eredità da parte della genitrice, FA, sorella della de cuius) in data 18 maggio 2004.

La tesi sostenuta dagli attori con l'atto introduttivo del giudizio è che la rinuncia in oggetto fosse inefficace ab origine, ovvero che doveva ritenersi revocata, per effetto della condotta successivamente tenuta dai rinuncianti, ma pur sempre in epoca anteriore all'accettazione da parte del convenuto.

Infatti, assumevano che alla data della rinuncia avevano già posto in essere una serie di attività idonee a dar vita ad un'accettazione tacita dell'eredità materna ex art. 476 c.c., quali l'incasso del saldo del c/c intestato alla de cuius, appena due giorni dopo la morte, ovvero l'estinzione di un conto acceso presso l'Uf, ed inizialmente intestato alla defunta ed agli attori, sostituendolo con un nuovo conto intestato solo a questi ultimi ( e ciò in data 21 dicembre 2002), avendo peraltro trasferito, sempre nell'imminenza del decesso, e prima della rinuncia, alcuni beni mobili appartenenti alla madre presso le loro abitazioni, dando vita in tal modo ad una divisione amichevole.

In via gradata, ove si fosse escluso l'intervento di un'accettazione tacita, ritenevano che il trasporto dei beni presso le loro abitazioni andava ricondotto alla previsione di cui all'art. 527 c.c., con la conseguenza dell'acquisto della qualità di eredi puri e semplici, e ciò sempre in epoca anteriore alla rinuncia.

In via ancora più gradata, esponevano che, anche ad escludere una accettazione anteriore all'atto di rinuncia, in epoca successiva a quest'ultima, ma prima dell'accettazione da parte del ricorrente, avevano posto in essere altri comportamenti concludenti che in quanto idonei a comportare l'accettazione tacita dell'eredità, valevano a determinare la revoca della precedente rinuncia ai sensi dell'art. 525 c.c.

Le argomentazioni degli attori sono state integralmente disattese dal Tribunale, il qual ha negato che le condotte indicate in citazione, e collocate cronologicamente prima della rinuncia, avessero il valore di accettazione tacita dell'eredità, assumendo che l'incasso del saldo del c/c e la sostituzione dell'altro conto cointestato con la de cuius, con un nuovo conto intestato solo agli attori erano atti equivoci dal punto di vista soggettivo, ben potendo essere intesi avere una valenza meramente conservativa.

Escludeva altresì che vi fosse stata una divisione amichevole immediatamente dopo l'apertura della successione, in quanto anche il trasferimento dei beni mobili presso le abitazioni degli attori era avvenuto con finalità di custodia e conservazione.

Doveva poi reputarsi inapplicabile l'art. 527 c.c., posto che, essendo la finalità della nonna quella di salvaguardare le ragioni dei creditori dell'eredità a fronte di condotte dei chiamati potenzialmente idonee a pregiudicare la loro garanzia patrimoniale, mancava la prova che la condotta fosse connotata dall'animus dell'appropriazione, integrante la univoca volontà dei chiamati di sottrarre i beni alla detta garanzia patrimoniale.

Infine, quanto alle condotte poste in essere dai germani L in epoca successiva alla rinuncia, escludeva che potessero essere valutate ex art. 525 c.c. come idonee a giustificare la revoca della rinuncia, aderendo alla tesi giurisprudenziale, a mente della quale, una volta intervenuta la rinuncia all'eredità, atto formale, anche la revoca deve rivestire carattere formale, non essendo possibile una revoca tacita.

La Corte distrettuale, in totale riforma della decisione del Tribunale, ha invece attribuito rilevanza assorbente alla valutazione in termini di accettazione tacita della riscossione del saldo del c/c della de cuius presso la banca .... ed alla sostituzione con un nuovo conto, intestato solo agli attori, del preesistente conto acceso presso l'UF, assumendo che si trattava di attività dispositive poste in essere dai chiamati all'eredità, che non potevano in alcun modo assumere valenza meramente conservativa.

Pertanto, risalendo tali comportamenti ad una data anteriore alla rinuncia, quest'ultima, in quanto intervenuta da parte di coloro che avevano già assunto la qualità di eredi, era da reputarsi del tutto priva di efficacia in applicazione del principio secondo cui non è possibile rinunciare all'eredità laddove la stessa sia già stata in precedenza accettata (semel heres, semper heres).

Tale essendo la ratio della decisione in questa sede impugnata, è evidente che i motivi di ricorso non appaiono confrontarsi con la stessa.

In primo luogo risulta evidente come dalla materia del contendere esuli totalmente la questione relativa alla pretesa applicabilità, in maniera peraltro erronea, dell'art. 526 c.c., posto che in alcun modo gli attori hanno inteso sostenere che la loro rinuncia sarebbe affetta da vizi del volere, avendo invece ribadito costantemente, che la stessa sarebbe del tutto priva di efficacia, per essere intervenuta allorchè avevano ormai già acquisito, in maniera irretrattabile, la qualità di eredi.

Inoltre, trascura l'elemento fondamentale che, mentre il Tribunale ha dovuto esaminare le varie tesi poste a sostegno della domanda introduttiva del giudizio ( inefficacia della rinuncia in quanto compiuta dopo il compimento di atti di accettazione tacita, ovvero dopo il compimento di atti che avevano determinato l'acquisto della qualità di eredi ai sensi dell'art. 527 c.c., ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia all'eredità), per poter pervenire al rigetto della domanda stessa, viceversa la decisione della Corte veneta si è arrestata a fronte del rilievo della fondatezza della tesi, ribadita con i motivi di gravame, secondo cui alla data della rinuncia i germani L avevano già accettato tacitamente l'eredità materna, in conseguenza degli atti con i quali erano intervenuti sui rapporti bancari facenti capo alla de cuius.

E' evidente che, in ragione della portata assorbente di tale valutazione, la disamina delle ulteriori questioni ( applicazione dell'art. 527 c.c., ammissibilità della revoca tacita della

rinunzia) risultava del tutto superflua, non potendosi quindi addebitare alla Corte un vizio di omessa o insufficiente motivazione per non avere dato risposta ai rilievi del ricorrente che ormai avevano perso di rilevanza, alla luce della decisione assunta sulla questione logicamente preliminare dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità.

In tal senso, colgono nel segno le deduzioni dei controricorrenti secondo cui, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice d'appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (ex plurimis. Cass., sez. 6, ord. n. 25509 del 2014). In termini analoghi, il giudice d'appello che riformi la sentenza di primo grado non è tenuto a confinare tutti gli argomenti da essa sviluppati, ma soltanto quelli posti alla base del *decisum*, in quanto la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa che sia stata adottata dal giudice di primo grado, interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello il quale compie la valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sottopostegli dai motivi d'impugnazione, senza obbligo di puntuale confutazione dei singoli punti della sentenza di primo grado (così ex multis Cass. 22 dicembre 2005 n. 28487).

Deve conseguentemente escludersi l'esistenza di un *error in procedendo* ad opera della decisione impugnata, non prospettandosi alcuna omessa pronuncia sulle deduzioni del ricorrente, da intendersi, come detto, implicitamente assorbite in ragione del contenuto della decisione adottata, così come la sussistenza del dedotto vizio motivazionale.

Ed, infatti, ribadita l'irrilevanza delle questioni concernenti l'eventuale efficacia di una divisione dei beni mobili, in epoca anteriore ovvero posteriore alla rinuncia (relativamente alla quale avrebbe spiegato rilievo la disamina della deposizione della teste T), ovvero la qualificazione della condotta dei controricorrenti quale sottrazione dei beni riconducibile alla previsione di cui all'art. 527 c.c., o ancora l'ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia, la formulazione del motivo non appare in alcun modo idonea a confutare la effettiva *ratio decidendi* della sentenza gravata, rappresentata dalla applicabilità dell'art. 476 c.c. alla condotta consistita nell'incasso del saldo di un c/c della *de cuius* e nella estinzione, con successiva sostituzione con un altro c/c, in questo caso cointestato alla *de cuius*, senza che il nominativo della medesima risultasse confermato tra gli intestatari del conto di nuova accensione (in tal senso non appare corretta la deduzione di parte ricorrente secondo cui la Corte d'appello avrebbe dato rilievo al solo prelievo avvenuto due giorni dopo il decesso della *de cuius*, emergendo invece che la valutazione si estendeva anche alle operazioni che hanno interessato il rapporto intrattenuto presso l'UF, vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).

D'altronde, se ai fini del perfezionamento della fattispecie dell'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., si richiede il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare, e la qualificazione di tale atto è nel senso che ad esso sia legittimato

soltanto chi riveste la qualità di erede, la tesi fatta propria da questa Corte a partire da Cass. n. 497 del 1965, è quella secondo cui i requisiti in esame sono previsti in via cumulativa e sono entrambi necessari per l'accettazione, di modo che la valutazione della Corte distrettuale compiuta sul punto appare immune da qualsivoglia critica.

Ed, infatti, oltre a trovare conforto nel precedente di questa Corte n. 12327 del 1999) *che ha ravvisato un'accettazione tacita nella condotta del chiamato all'eredità che abbia riscosso un assegno rilasciato al de cuius*, trattandosi di attività dispositiva e non conservativa, la soluzione oggi contestata appare meritevole di conferma e ciò alla stregua di una valutazione obiettiva (essendo evidente che l'azzeramento del saldo del c/c intestato alla de cuius, la quale nei confronti della banca vanta un diritto di credito, pari all'ammontare del saldo attivo, con l'incasso del relativo ammontare si pone alla stregua di atto dispositivo del patrimonio ereditario, sebbene non risulti la prova poi dell'effettivo riparto delle somme incassate tra i germani L) nonché alla luce dell'*animus*" dell'agente ed alla sua volontà, dalla quale l'atto procede, avendo correttamente ribadito la decisione gravata che, attese le certezze che offrono gli istituti di credito nella custodia del denaro, in assenza di altra diversa e plausibile giustificazione, le condotte poste in essere dagli attori non appaiono appunto suscettibili di connotazione sul piano soggettivo, di una finalità conservativa delle ragioni del patrimonio ereditario, manifestando invece, la diversa intestazione del conto acceso presso l'UF, un intento di appropriazione delle somme ricadenti in successione.

Né infine deve trascurarsi che lo stabilire se un comportamento realizzi accettazione tacita si risolve in un'indagine di fatto non sindacabile in sede di legittimità, purché il risultato sia congruamente motivato senza errori di logica o di diritto (Cass. 14.11.1978 n. 5225), condizione questa che ricorre nel caso in esame.